

Alla c.a.

Ufficio IV - Direzione IV
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento del Tesoro

e-mail: consultazione.derivatientilocali@tesoro.it

Londra, 29 ottobre 2009


Oggetto: Schema di regolamento ministeriale di attuazione dell'articolo 62 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 2008, n. 203 - Documento di consultazione

Con riferimento allo "Schema di regolamento ministeriale di attuazione dell'articolo 62 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 2008, n. 203", si inviano a codesto spettabile Ufficio alcune osservazioni e commenti relativamente al Documento di consultazione pubblicato in data 22 settembre 2009.

Distinti saluti,



Riccardo Sallustio



Ugo de Vivo

*** **

Articolo 2:

Il regolamento di attuazione disciplina le nuove operazioni in strumenti derivati che possono essere effettuate dagli enti. Tuttavia nulla si dice in relazione agli strumenti derivati in essere alla data di entrata in vigore del regolamento e che, eventualmente, possono avere delle caratteristiche diverse da quelle previste dall'articolo 2. In particolare, sarebbe opportuno inserire nel regolamento una previsione di coordinamento al fine di disciplinare la ristrutturazione ovvero la risoluzione degli strumenti derivati esistenti, anche con caratteristiche diverse da quelle previste dall'articolo 2, non solo in conseguenza delle

variazioni delle passività alla quale il contratto derivato è riferito, ma anche per modifiche delle condizioni di mercato o per altre modifiche che potrebbero essere vantaggiose per gli enti.

Inoltre, fermo restando il divieto generale di non sottoscrivere nuove operazioni in derivati diverse da quelle previste dal regolamento, sarebbe opportuno chiarire che, con riferimento ai contratti in essere, sia consentito per l'ente, nei limiti della disciplina previgente, novare ovvero cedere ovvero prestare consenso alla cessione a terzi del contratto o della posizione giuridica della controparte, e che pertanto tali operazioni non rientrino nel divieto generale sopra menzionato.

Articolo 3:

Fermo restando l'obbligo di massima trasparenza e di fornire l'allegato in lingua italiana, sarebbe opportuno esplicitare che il contratto e la documentazione relativa può essere redatto anche in una lingua straniera generalmente utilizzata nel mercato dei capitali e/o utilizzando documentazione standard sul mercato e può essere soggetto a legge straniera.

Appare opportuno chiarire espressamente che tale previsione si applica ai soli contratti in derivati sottoscritti dopo l'entrata in vigore del regolamento e non agli atti modificativi, risolutivi, novativi e traslativi compiuti in relazione a contratti in essere, anche se sottoscritti dopo la data di entrata in vigore del regolamento.

Viene poi fatto notare che, fermo restando l'obbligo di massima trasparenza, le informazioni ivi richieste, anche applicando i criteri previsti nell'allegato, sono suscettibili di diverse elaborazioni e valutazioni. Sarebbe opportuno pertanto valutare la possibilità di inserire l'obbligo per l'ente di avvalersi del parere di un *advisor* indipendente (diverso dalla controparte nel contratto derivato) in relazione alla determinazione del valore equo dell'operazione e di altre informazioni.

Articolo 4:

Sarebbe opportuno coordinare tale previsione con la disciplina in tema di classificazione degli enti pubblici e chiarire il contenuto della dichiarazione anche ai fini della comprensione dei rischi del prodotto.

Articolo 6:

Appare opportuno chiarire che la nota informativa che sarà allegata al bilancio di previsione dovrà esplicitamente essere elaborata in maniera indipendente dall'ente e che per espletare tale obbligo questo potrà fare affidamento su un *advisor* indipendente (diverso dalla controparte nel contratto derivato).
